



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Greve in C

IL GA

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il dott. A Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga l

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 a

libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (d

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi de protezione dei dati personali, doc. web n. [1098801](#);

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

1. Il reclamo.

Con reclamo del 31 dicembre 2018, presentato ai sensi dell'art. 71 lamentato la pubblicazione, nella sezione "Albo online" del sito web interno erano menzionati riferimenti a vicende relative al rapporto riferimenti alla propria persona, essendo identificabile tramite le iniziali. La reclamante era stata assunta dal Comune a seguito di una procedura assegnata in comando presso l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino proprio Ufficio Procedimenti Disciplinari, dalla quale era emerso, a pena penale in corso nel periodo in cui aveva partecipato alla selezione quest'ultima non avesse i requisiti per partecipare alla procedura stipula del contratto di lavoro, l'assenza di condanne penali e l'assenza dell'interessata dalla procedura selettiva di mobilità esterna e avere verbali della procedura.

Avendo l'interessata proposto ricorso al TAR contro il Comune e il reclamo, aveva affidato a un legale l'incarico di difendere in giudizio [nome e del cognome]" ha proposto "ricorso al TAR contro l'Unione [dell'Unione] n. [...] del [...] con la quale è stata disposta l'esclusione [...] in particolare, la determinazione del Comune [...] [che] nell'corso". La reclamante ha, pertanto, lamentato al Garante l'illecita l'interessata non avesse soddisfatto tale requisito.

2. L'attività istruttoria.

Con nota del XX (prot. n. XX), il Comune, dando riscontro alla richiesta

- la determinazione in questione era stata "oggetto di pubblicazione Amministrazione Trasparente dal XX al XX";
- i dati personali della reclamante erano stati trattati "nell'ambito"

- la sentenza di condanna in sede penale, da cui è scaturita la pena accessoria della pubblicazione” del dispositivo della sentenza;
- i dati erano stati “sottratti autonomamente e volutamente” in violazione del Regolamento UE 2016/679 anche dal divieto di trattamento del possesso di “informazioni” [che] “provenivano da fonti esterne”;
- l’oggetto della determinazione era stato “completamente diverso”;
- l’unico atto, tra quelli adottati dal Comune nell’ambito del procedimento del ricorso” era stato “quello dell’affidamento dell’incarico di gestione dell’incarico, in ossequio alle norme sulla trasparenza”;
- le iniziali della reclamante “non erano e non sono comunemente conosciute”, non erano e non sono state pubblicate sui siti web del Comune, non riporta pubblicati sul proprio sito i nomi degli incaricati;
- “il D.Lgs. 33/2013 all’art. 15 comma 2 prevede che nella determinazione dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi”.

Con nota del XX (prot. n. XX), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti all’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione del par. 1, lett. a) e c), 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), 2 e 3, lett. b), e 10 del Codice al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere ammessa (art. 689).

Il Comune ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con nota del XX:

- la reclamante non era identificabile, atteso che “la determinazione contenuta, in quanto oggetto della determinazione era l’incarico di gestione della medesima”; “la Delibera XX citata nell’oggetto, assunta dal Comune all’ufficio di appartenenza, al ruolo svolto [...] o alla data di costituzione istituzionale consentisse di risalire all’identità dell’interessato, il nome e cognome della [reclamante] non compariva né nei documenti in cui risiedeva e non aveva la propria dimora nel comune di Gre

- era, pertanto, “praticamente impossibile per un lettore es
ciò in quanto erano stati coinvolti nel procedimento discipli
“in ogni caso, gli stessi colleghi, in relazione ai procedimen
- la stampa aveva diffuso “la vicenda del licenziamento, il
essere state rese che dal soggetto interessato direttament
- ciononostante, il Comune “ha provveduto a riportare
minimizzazione e come correntemente svolto anche dall
Europea di “sostituire con le iniziali, i nomi delle persone
doveva costituirsi, elemento essenziale per rendere compl
esattamente come contenuto nei ricorsi notificati al Comun
- il Comune era, infatti, “tenuto alla pubblicazione su ammi
(cfr FAQ) riconduce anche quelli legali”, sussistendo, perta
- con riferimento “all’Albo Pretorio Online, l’obbligo è cor
procedimenti amministrativi”, anche con riferimento “alla pe
- nella determina in questione “non vi è alcun riferiment
presentato avanti al TAR dalla reclamante, nel quale si
nell’approvare l’avviso di mobilità esterna, poneva come re
- “il ricorso contro una deliberazione nella parte in cui poni
essendo solo una delle tante motivazioni che potrebbero s
- “il collegamento tra il ricorrente e sentenze di condanna
degli indagati e compare nei carichi pendenti al momento c
- il Comune ha agito, in ogni caso, con diligenza e corrette:
designato dal Comune, il quale aveva ritenuto in un primo
tutela della riservatezza della persona in questione”, per l
rimozione]”, essendosi il Comune prontamente adeguato a

In occasione dell’audizione chiesta dal Comune, svoltasi presso il

- il Comune aveva “adottato delle misure tecniche per assic
- “considerato che la vicenda aveva avuto ampia eco nella fisica interessata, specialmente nell’ambito interno all’orga
- la determinazione, “pur essendo pubblicata sul sito web c

Con una successiva nota (prot. n. XX del XX), peraltro prese protocollazione] riservata è stata apposta a tutte le note in uscita relative al procedimento disciplinare a partire dal XX”, e ha esposto presso il Garante.

3. Esito dell’attività istruttoria.

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti personali (art. 4, n. 1, del Regolamento) dei dipendenti, se il trattamento specifici obblighi o compiti previsti dalla legge per finalità di gestione connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. La normativa europea prevede che “gli Stati membri possono marcare riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) il trattamento lecito e corretto [...]” (art. 6, par. 2, del Regolamento). Il trattamento di soggetti pubblici, è ammessa solo quando prevista da una norma. Con specifico riguardo il trattamento dei dati relativi alle condanne il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri qualora il trattamento sia autorizzato da una norma di legge o, nei casi in cui il titolare del trattamento è tenuto, inoltre, a rispettare i principi in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1). In particolare, nel rispetto del principio di “minimizzazione dei dati” l’attuazione non possono comunque diffondere i dati personali eccetto i contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per

seconda parr. 1 e 3.a.).

In tale quadro, si osserva, in via preliminare, che non rileva quanto “per identificazione non si intende solo la possibilità di recuperare deduzione” (Gruppo di Lavoro Art. 29, Parere 05/2014 sulle tecniche di determinazione era, infatti, idonea a consentirne l’identificazione in considerazione delle dimensioni del Comune (circa 13749 abitanti, redatto nel 2019, pubblicato sul sito web del Comune).

Deve, infatti, ritenersi residuale la possibilità che vi fossero altri mezzi di proprie difese. In ogni caso, considerato che la determinazione in materia di selezione per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto pubblico è all’interno dell’Ente dalla reclamante, rendendone facilmente possibile l’identificazione. D’altra parte, sin dal 2014, l’Autorità, nelle “Linee guida in materia di trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” ha precisato che dell’interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzarlo e tanto più probabile quando, fra l’altro, accanto alle iniziali del richiedente, essendo necessario, al fine di rendere effettivamente anonimi i dati, consentirne l’identificazione anche a posteriori”.

Ugualmente, è priva di apprezzamento la tesi, peraltro non più accolta, che la determinazione, così come la sentenza di condanna in materia di riservatezza ab origine dal giudice comminando la pena di diffondere dati personali solo nei casi previsti da una norma di legge, se i medesimi dati siano già stati diffusi nell’ambito della pubblicazione di dati accessoria, o dallo stesso interessato o da terzi per altre finalità (secondo la sentenza). Con riferimento alla circostanza che il Comune fosse tenuto, in base all’ “Amministrazione trasparente” del proprio sito web, si rileva che, con il quadro normativo che impone la pubblicazione dell’atto o del documento,

verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento del Regolamento), "quando le finalità perseguite nei singoli casi presentino un caso di necessità". Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione, [...] non appare [...] giustificato riprodurre, come, nel caso di specie, le iniziali del ricorrente nel contenuto dell'atto. Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 9.c), come, nel caso di specie, le iniziali del ricorrente nel contenuto dell'atto, né fare alcun riferimento neanche indirettamente all'interessato. Le medesime considerazioni valgono, altresì, in merito agli obblighi di pubblicazione determinati dalla sezione "Albo pretorio" del proprio sito web, come menzionati con riguardo al rispetto del principio di minimizzazione dei dati giudiziari (cfr. parte II, par. 3(a) delle Linee guida sopra citate). Non è possibile, infatti, pubblicare (es. iniziali del nome e del cognome) né altri dati di contesto che possano identificare gli atti e documenti amministrativi. La pubblicazione della determinazione è consentita dalla l. 241/1990, poiché la versione integrale della determinazione è pubblicata nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

Pertanto, la circostanza che la determinazione sia stata pubblicata nel sito del Comune di settore (cfr. art. 124, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 concernente la disciplina, ulteriormente di illiceità la diffusione dei dati personali in essa contenuta, non è di per sé sufficiente a giustificare la pubblicazione. Per quanto attiene alla circostanza che, ad avviso del Comune, la pubblicazione dell'atto è giustificata dal presupposto che "il ricorso contro una deliberazione nella parte in cui è stata impugnata, abbia, essendo solo una delle tante motivazioni che potrebbero essere avverso i quali la reclamante aveva proposto ricorso al TAR nei confronti del Comune e che, in particolare, la medesima aveva chiesto l'annullamento dell'atto, cui "poneva come requisito di partecipazione il non aver proceduto"

volontaria e il mancato soddisfacimento di tale requisito ai fini dell' Peraltro, tale circostanza era ulteriormente desumibile attraverso la determinazione n. XX, oggetto di reclamo) emanato e pubblicato con il presente al tempo in regime di comando, e che conteneva riferimenti puramente alla matricola), disponendone, conseguentemente, l'esclusione dalla procedura. Lo stato avviato separato procedimento nei confronti dell'Unione Comunità. Si evidenzia, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, gli atti che interessano una persona fisica, costituiscono "dati personali relativi alla matricola" ai sensi del Regolamento, senza che rilevino la circostanza che tali informazioni siano di natura questionaria.

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dalla reclamante ai sensi dell'art. 168 del Codice di Procedura, seppure meritevoli di considerazione, appaiono insufficienti a consentire l'archiviazione del presente procedimento. Si rappresenta, altresì, che la violazione dei dati personali oggi disciplinata dal Codice, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e che, dunque, in vigore dal 6 novembre 1981, n. 689), queste costituiscono le disposizioni vigenti in materia. Il Regolamento era pienamente efficace ed il d.lgs. n. 101/2018 era in vigore. Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell'Ufficio e della Commissione. I dati personali relativi alla reclamante contenuti nella determinazione di n. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), 2 e 3, lett. b), e 2-ter, commi 1 e 3, della determinazione menzionata erano presenti anche dati relativi a reati). La pubblicazione è avvenuta anche in violazione dell'art. 10 del Regolamento. La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione prevista dal Regolamento medesimo e art. 166, comma 2, del Codice. In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esposto

non ricorrono i presupposti per l'adozione di ulteriori misure correttive.

5. Adozione dell'ordinanza ingiunzione per l'applicazione dell'art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al Collegio [del Garante] adotta l'ordinanza ingiunzione, con la quale o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell'articolo 166, comma 7, del Codice. Al riguardo, tenuto conto dell'art. 83, par. 3, del Regolamento, nelle disposizioni citate è soggetta all'applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione dell'art. 83, par. 2, del Regolamento.

In relazione ai predetti elementi, è stata considerata la particolare delicatezza (art. 10 del Regolamento), anche alla luce delle indicazioni che, si sono contenute anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per fini di controllo, si è tenuto favorevolmente atto che il Comune di Greve in buona fede al parere dello stesso. Non risultano precedenti violazioni. In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene che non sussista la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento, e che la sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell'art. 83, par. 1, del Regolamento, non debba applicarsi. Tenuto conto della particolare delicatezza dei dati diffusi, nonché della circostanza che si applica la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante n. 1/2019.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento, e all'esercizio dei poteri demandati al Garante.

ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara

nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, paragraf
termini di cui in motivazione

al Comune di Greve in Chianti, in persona del legale rapp
sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, del Reg
amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in mot
controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 gi

al predetto Comune, in caso di mancata definizione della
le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notif
689/1981;

ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazio
Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le proce
Garante.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice
giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trent
all'estero.

Roma, 2 luglio 2020